REGOLAMENTO

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del CCnsiglio Comunale n.8 dd.30.01.1989.

PREMESSA:

Nell'area cimiteriale tutti i defunti sono di pari dignità.

CAPITOLO Iº

art.1

Denuncia delle cause di morte ed accertamento dei decessi

E' fatto obbligo ai familiari od a chi per essi, ai direttori degli ospedali, di istituti di collettività, di denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte di persone assistite, entro e non oltre le 24 ore dal decesso, dichiarandone l'ora e fornendo tutte le notizie e motivazioni contemplate dai moduli ISTAT: età, sesso, stato civile, domicilio ecc. relativi alla persona deceduta.

art.2

Denuncia della morte di persona non assistita

Chiunque abbia notizia della morte di persona priva di assistenza, è tenuta ad informare il SIndaco ed a fornire le notizie atte a stabilire la causa della morte.

art.3

Denuncia della morte da parte dei medici

I medici curanti, per le persone assistite, ed i medici necroscopi, per le persone visitate, devono denunciare al Sindaco ogni caso di morte, entro 24 ore dall'accertamento di decesso, indicando la malattia che, a loro giudizio ne è stata la causa. Analogo obbligo sussiste in capo ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità giudiziaria, o per riscontro diagnostico.

Ove sussiste il sospetto che la morte sia dovuta a reato, la denuncia deve essere fatta anche all'Autorità giudiziaria, da parte dello stesso medico, ex art.365 Codice Penale, e da parte del Sindaco, ai sensi dell'art.3 del Regolamento di Polizia mortuaria 21.10.75 n.303.

Rinvenimento di persone decedute sul suolo pubblico

I cadaveri umani rinvenuti sul suolo pubblico possono essere trasportati con cautela all'abitazione del defunto o alla camera di osservazione del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso la rimozione potrà avvenire solamente dopo nullaosta giudiziario.

art.5

Rinvenimento di parte di cadaveri o di resti mortali

Chi rinviene parti di cadavere umano, o resti mortali umani, od ossa umane, ha l'obbligo di informarne il SIndaco, il quale ne dà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed incarica l'Ufficiale sanitario, od un medico condotto, o medico necroscopo, di esaminare i reperti. GLi accertamenti relativi sono comunicati al Pretore, perchè rilasci il nullaosta di competenza alla sepoltura.

art.6

Visita necroscopica

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuta su territorio comunale, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco, effettua gli accertamenti diretti a verificare la morte e rilascia certificato scritto secondo l'art.141 del R.D. 9 Luglio 1939, n.1238.

La visita necroscopica deve essere fatta dopo 15 ore dal decesso, ad eccezione dei casi contemplati dagli artt.8, 9, e 10 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

art.7

Morte per malattia infettiva diffusiva

Quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico necroscopo deve darne immediato avviso all'Ufficiale sanitario, per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della dichiarazione del medico che ha constatato il decesso, e semprechè non sussista so spetto di reato: in quest'ultimo caso, è necessario il previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

art.9

Nati morti ed aborti

Per la sepoltura dei nati morti valgono le disposizioni contemplate dagli artt.1, 2 e 6 del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunte età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina, e che non siano dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.

Il cimitero riserva apposito spazio per il seppellimento dei nati morti e dei prodotti abortivi.

art.10

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione (obitorio) sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n.83, fatti salvi, in materia, i poteri dell'Autorità giudiziaria.

Devono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute all'Ospedale Civile, quando il direttore, od il primario, od il medico curante lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, anche solo sospetta o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito in ospedale alla presenza del primario curante, ove questi lo ritenga necessario -dell'anatomopatologo ospedaliero ovvero da altro sanitario incaricato dal servizio, i quali devono evitare inutili mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento delle cause della morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

L'esito del riscontro è notificato al Sindaco, affinchè possa promuovere , presso l'UffIcio sanitario, l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Ai sensi dell'art.2 della legge 15 febbraio 1961, n.83, restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

art.11

Tenuta del registro dei deceduti

A mente dell'art.1 del regolamento 21.10/1975, n.803 l'Ufficio Comunale di Igiene conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e con l'indicazione della relativa causa di morte.

I dati di cui agli artt.1, 2, 3, 7, 9 e 10 vengono raccolti ed archiviati per essere messi a disposizione per studi sulla mortalità del territorio comunale e sulle cause prevalenti della stessa, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia.

CAPITOLO IIº

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

art.12

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa , nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, nè essere inumato o tumulato, prima che siano trascorse 24 cre dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento,

, ed in casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante ausilio di apparecchi idonei.

Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

art.14

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione, c quando altre ragioni speciali lo richiedano, il SIndaco, su proposta dell'Ufficio sanitario, può ridurre il periodo di osservazione o meno di 24 cre.

art.15

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduto per malattia infettivo-diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficiale Sanitario.

art.16

Depositi di osservazione

In un locale del cimitero, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di:

- a) persone morte in abitazioni improprie e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione
- b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo publico;
- c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui vennero somministrati nuclidi radicattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale sanitario. I parenti, o quanti se ne assumano le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) che precedono, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il luogo deve essere adeguatamente attrezzato per la sosta dei parenti o quanti ne assumano le veci.

CAPITOLO IIIº

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

art.17

Disposizione del cadavere nel feretro

Decorso il periodo di osservazione prescritto, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere disposto nel feretro.

Ogni feretro può contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

art.18

Caratteristiche della cassa

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm.2, aventi le caratteristiche contemplate dall'art.75 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, ed una in metallo. Prima di procedere all'inumazione, di devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Sulla cassa deve essere collocata una targa di piombo con l'indicazione del nome e cognome del defunto, e dell'anno di morte.

CAPITOLO IVº

TRASPORTI FUNEBRI

art.19

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio comunale viene esercitato dal Comune con diritto di privativa, a mezzo del concessionario.

Il trasporto deve sempre effettuarsi in forma decorosa e mediante carri autorizzati dal Comune.

Vigilanza e controllo dei trasporti funebri

L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti diretti ad assicurare la regolarità del servizio.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

art.21

Divieto di disinfezione dei carri in luoghi pubblici

E' stabilito assoluto divieto del lavaggio e della disinfezione dei carri funebri lungo le pubbliche vie e piazze e , in genere, in tutti i luoghi pubblici od accessibili al pubblico.

art.22

Trasporto di salme giacenti sul luogo pubblico

Le salme giacenti sulla strada, o sul luogo pubblico, o negli stabilimenti, per morte da infortunio od altra causa, potranno essere trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e sorvegliati in modo da avvertire eventuali manifestazioni di vita.

art.23

Salme di deceduti per malattia infettiva

La salma di persona deceduta per una delle malattie infettivo-diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, una volta trascorso il periodo di osservazione deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui sia rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, e salvo che l'Ufficiale sanitario non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati con speciali misure protettive, con richiamo alle disposizioni di cui al D.P.R.13 febbraio 1964, n.185.

Orario dei trasporti funebri

E' attribuito al Sindaco di stabilire, con apposita ordinanza, gli crari dei trasporti funebri.

art.25

Modalità dei trasporti funebri

Di regola, i trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo delle esequie e da questo al cimitero.

E' demandato al Sindaco di stabilire, per ragioni di viabilità, particolari percorsi.

I cortei funebri non possono sostare lungo le strade, nè possono essere interrotti da persone o veicoli.

art.26

Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, devono osservarsi le norme contemplate dagli artt.25, 27 e 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputreffativo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo prescelto, siano raggiungibili dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto sia eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

art.27

Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del territorio comunale è fatto con apposito carro chiuso, partendo dal domicilio se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finchè non sia presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da comune a comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al SIndaco del COmune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto funebre fuori dal Comune deve sempre essere munito della predetta autorizzazione.

Se il trasporto avviene con mezzi diversi dal carro funebre (ferrovia, nave, aerec) l'autorizzazione deve essere custodita dal vettore.

art.29

Trasporto delle salme verso e da stati Esteri

Il trasporto della salma verso gli Stati Esteri è autorizzato dal Sindaco se trattasi di stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (recepito con R.D. 1 luglio 1937, n.1379); è autorizzato dal Medico provinciale, col visto dell'Autorità consolare del paese di destinazione, se quest'ultimo non abbia aderito alla predetta convenzione.

CAP.Vº

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

art.30

Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere salme, o parti di corpo umano, od ossa umane, senza l'autorizzazione dell'UffIciale di Stato civile, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Per la tumulazione di prodotti abortivi o di feti non denunciati come nati morti occorre il nullaosta dell'ufficiale sanitario.

art.31

Custodia dei documenti

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono trattenute dal custode del cimitero in ordine cronologico e numerico e, su ciascuna di esse, dovrà essere indicato il giorno e l'ora del seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo.

art.32

Deposito provvisorio di salme e di resti mortali

Verificandosi la consegna di salme o di resti mortali senza documenti, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

art.33

Articolazione del servizio cimiteriale comunale

Il cimitero comunale si compone:

- di campi di inumazione
- di tombe di famiglia
- di tombe individuali
- di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni
- di camera mortuaria
- di uno spazio per i nati morti od i prodotti abortivi

CAPITOLO VIº

INUMAZIONI

art.34

Sepolture ed inumazioni

Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art.68 del citato regolamento n.803.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del citato art.55 e successivi.

Per le sepolture nella terra, non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

art.35

Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Caratteristica della fossa per inumazione

Le fosse per inumazione devono essere scavate due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

art.37

Fosse per adulti

Le fosse di inumazioni di cadaveri di persone oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti da sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

art.38

Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2)una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. SI deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

art.39

Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni quindici (non rinnovabile).

Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse, o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

art.41

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n.803 e dell'art. 18 del presente regolamento.

art.42

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della GIunta municipale, dietro domanda di darne autorizzazione.

art.43

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private a inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotte, su semplice invito dell'Ufficio all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoli e delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

art.44

Scadenza della concessione -recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno di proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione, sarà a cura dello stesso COmune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero, fatta eccezione per monumenti, lapidi o segni funerari che abbiano particolare pregio artistico o costituiscano espressione di culto o di valore artistico o locale.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

CAPITOLO VIIº

TUMULAZIONI

art.45

Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione possono essere accordate:

- a) ad una o più persone, per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti
- il tutto secondo disponibilità e solo in presenza di necessità dovute a morte.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

art.46

Pagamento e costituzione di cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve:

- a) versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa vigente;
- b) costituire un deposito a titolo di fondo spese e diritti contrattuali.
- E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto del valore della concessione, a garanzia di regolare costruzione delle opere, ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

La concessione è deliberata dalla Giunta municipale a sensi del T.U.LL.RR. approvato con D.P.G.R. 19.01/1984, n.6/L.

art.47

Decorrenza della concessione-Rinnovi

Le concessioni hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quella stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del COmune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero nel rispetto dell'art 44.

CAPITOLO VIIIº

TOMBE INDIVIDUALI

art.49

Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali costituisce materia di concessione amministrativa comunale. All'atto della presentazione della domanda di concessione, da redigersi in competente carta legale, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, il disciplinare di concessione.

La concessione è a tempo determinato secondo la tabella allegato A).

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di tombe in muratura dovranno essere presentate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'area. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

art.51

Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione delle tombe devono essere redatte su cartà legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala nominferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni e fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto criginale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione dal parte del Comune.

art.52

Prescrizione da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'UffIcio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non arrecare danni nè alla proprietà comunale ne ai manufatti di proprietà comunale ne ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Diritti di sepolcro

La regolarizzazione delle sepolture esistenti è disciplinata attraverso le procedure di sanatoria di cui all'art.83 La richiesta di nuove concessioni sono legittimate solo nei casi di nuove sepolture. All'atto della richiesta di concessione il titolare dovrà indicare il tipo di sepoltura prescelto. Nel caso di modifica del tipo di concessione (cambio fra sepoltura: comune- privata a pagamento -tomba di famiglia), si computeranno gli anni di concessione a partire dalla data di prima sepoltura. Il concessionario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà indicare gli aventi diritto in caso di morte diversamente si procederà all'assegnazione secondo il grado di parentela. Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

art.54

Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art.47, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art.46, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

CAPITCLO Xº

OSSARI

art.55

Ossario Comune

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune consistente in un cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPITOLO X

AUTOPSIE

art.56

Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano

le norme dettate dall'art.44 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

CAPITOLO XI º

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 57

Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono trascorsi 15 anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono disposte dal SIndaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni stracrdinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del SIndaco alla scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture, o dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia.

art. 58

Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dell'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di luglio e agosto
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla data della morte e l'Ufficiale sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

art.59

Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale sanitariogdel custode.

Divieto di asportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

art.61

TRasferimento di feretri in altra sede

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

art.b2

Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierli nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario

art.63

Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere l'ufficiale sanitario, il custode del cimitero e due testimoni.

Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione di deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio e l'altra da depositare presso il custode del cimitero.

art.65

Esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

CAPITOLO XII º

NORME GENERALI DI VIGILANZA

art.66

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del regolamento 21.10/1975, n.803.
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

art. 67

Le sepolture private fuori dal Cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt.340 e 342 del T.U. della Legge sanitaria 27 luglio 1934 n.1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPITOLO XIIIº

POLIZIA DEL CIMITERO art. 69.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Copia del presente regolamento dovrà essere posto a disposizione di chi lo richiede all'interno dell'area cimiteriale.

art. 70

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

art. 71

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

art. 72

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici

arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

art. 73

E' lasciata facoltà delle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli o distruggerli o usarli per costruzioni del cimitero, qualora, dietro invito scritto non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese, nel rispetto dell'art.48.

art.74

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte dei concessionari; può inoltre disporre la rimozione di quei manufatti per i quali non sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione.

art.75

Qualunque asportazione di materiali o di eggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

art.76

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

art.77

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XIVº

CUSTODIA DEL CIMITERO

art.79

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona, operaio fossore, alle dipendenze dell'ufficio demografico, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, dall'Ufficiale sanitario, per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dell'ufficio tecnico comunale, per quanto rigurda la tenuta del cimitero.

art.80

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dall'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

art.81

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria;
- segnalare i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale.
- curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;

- 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso, con i documenti prescritti;
- 8) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- avvertire l'ufficiale sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria;
- 10)eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle attribuzioni generali e specifiche, gli saranno impartite dall'Ufficiale sanitario ed dagli uffici comunali.

CAPITOLO XV º

CONTRAVVENZIONI

art.82

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda fino a L.200.000.

CAPITCLO XVI °

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

art.83

Disciplina delle utenze cimiteriali esistenti

Gli utenti cimiteriali che al momento di entrata in vigore del presente regolamento non fossero in possesso di regolare concessione comunale, dovranno seguire la prassi indicata nei capitoli VIº e successivi, per ottenere tale concessione in sanatoria. La stessa sarà rilasciata per : sepolture private (o comuni) e "Tombe di famiglia" in concessione.

Le sepolture esistenti per le quali non verrà presentata domanda di concessione di "tomba di famiglia", saranno considerate alla stregua delle sepolture comuni e private a pagamento, con diritto di occupazione dell'area per anni 15.

Le sepolture sparse appartenenti ad uno stesso nucleo familiare possono essere trasformate in "tombe di famiglia" a pagamento, le quali sono concesse in numero una per famiglia. La titolarità delle tombe di famiglia " ed i diritti ad essa connessi sono disciplinate dall'art.53 del presente regolamento.

In prima applicazione del presente Regolamento, il Servizio TRasporti funebri di cui all'art.19, si intende affidato all'attuale concessionario per il periodo di anni 10, secondo la tariffa di cui alla Tabella "C" e con aggiornamenti annuali in base agli indici ISTAT.

Alla scadenza il COnsiglio COmunale provvederà secondo le disposizioni dell'art.19 del presente Regolamento.

E' facoltà del Comune di revocare la Concessione in qualsiasi momento, a giudizio inappellabile dell'Organo preposto

art 85

L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi la necessità; far rettificare le attuali tombe se le loro misure fossero eccedenti o se le lapidi ostacolassero il passaggio tra una fila e l'altra di tombe, o non ci fosse la giusta distanza fra una lapide e l'altra.

art. 86

La collocazione di lapidi-monumenti e ornamenti all'interno dell'area cimiteriale è disciplinata dai disposti di cui alla allegata Tabella "D" ed è a titolo cneroso, come previsto dal punto C della allegata tabella "B".

art. 87

Nell'area cimiteriale contraddistinta dal "CAmpo n.4", soggetta al riordino generale, gli ornamenti di pertinenza delle singole tombe dovranno essere collocati a distanza laterale di cm.50 e longitudinale di cm.75, nel rispetto degli allineamenti che saranno dettati dall'Amministrazione Comunale. (Vedi tabella "E" allegata).

Le medesime disposizioni saranno applicate all'atto del riordino dei restanti "Campi", qualora si stabilirà di applicare il principio della "rotazione".

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione, col giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art.44 del T.U.LL.RR. approvato con D.P.G.R. 19.01/1984, n.6/L.

TABELLA "A"

TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1) Sepoltura comune	15 anni	gratuita
	Sin.	1
2) Sepoltura privata a pa	agamento	Da
- un posto riservato a me	ezzo contratto	
concessione	15 anni	L.30.000
	10	1.30.000
- 2 posti riservati a mez	zzo contratto	
(esistenti all'entrata		
presente regolamento)		
W. C	15 anni	L.40.000
- 3 posti riservati a mez	zo contratto	
(esistenti all'entrata	in vigore del	
presente regolamento) o	concessione	L.50,000
	13 anni	D**00**00
- per ogni sottoposto		L.10.000
	90	
3) Tombe di famiglia		
3		
- 2 posti - concessione	40 anni	L.500.000
- 3 posti (sepolture es	istenti)	
concessione	40 anni	L.600.000
- per ogni sottoposto		
- per ogni soctoposto		L. 50.000
#45		
4) Ossario comune		L. 10.000

N.3. Oltre alle presenti spese il concessionario avrà a suo carico anche spese e diritti contrattuali.

TABELLA "B"

Tariffe per servizi Cimiteriali

a)	Scavo	fossa	per	seppellimento

1)	in	fossa	comune		3451	L.30.000
2)	in	fossa	riservata	*		L.50.000

b) Per estumulazione

En estumulazione

L.15.000 +lavoro


c) Per collocamento monumenti, lapidi e cippi

1)	lapidi da cm.70 X 100 ht (una sepoltura)	L.20.000
2)	lapidi da cm.70 X 100 ht (una sepoltura	
	con contorni o recinzioni)	L.40.000
3)	lapidi da cm.150 X 100 ht (due sepolture)	L.30.000
4)	lapidi da cm.150 X 100 ht (due sepolture	
	con contorni o recinzioni)	L.50.000


TABELLA "C"

Tariffe spese funerarie


1) Servizio autofunebre L.70.000 con aggiornamenti annui secondo codici ISTAT



SCHEMA DIMENSIONI MASSIME ORNAMENTI E LAPIDI PER SEPOLTURE COMUNI O PRIVATE A PAGAMENTO



N.B. per sepolture comuni o private a 2-3 posti vedasi le dimensiodelle tombe di famiglia



Il procente regolamento e stato adolfato dal Consiglio confundici con della della confundici con della confundici confundici con della confundici con della confundici con della confundici con della confundici confundici con della confundici con della confundici con della confundici con della confundici confundi confundici confundici confundici confundici confundici confundic
Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 30.04.89
IL SINDACO
Chy, He're
IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL SEGRETARIO
Erreson Thhan
Coules on home
31.01.1989
Pubblicato all'Albo comunale per otto giorni consecutivi dal 31.01.1989
al OR.C2.1989 seure opposizioni.
II
Alw
GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
21 0/00 111 0000
LA CIUMO PROVINCIALE NOUTA SENUTA D. WONST HA PRIEND
LA CIUMA PAOUINCIARE NELLA FEMUTA W. W. W. H. ANGLO II presente regolamento è stato esaminato, senza osservazioni ai sensi dell'articolo 58 del
Il presente regolamento è stato esaminato, senza esservazioni al sensi dell'articolo 36 dell' T.U.L.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale nella
Il presente regolamento è stato esaminato, senza esservazioni al sensi dell'articolo 36 dell' T.U.L.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale nella
Il presente regolamento è stato esaminato, senza esservazioni al sensi dell'articolo 36 dell' T.U.L.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale nella
T.U.L.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 8/L., dalla Giunta provinciale nella seduta del provinciale della Provinciale della Seduta del provinciale della Provinciale della Seduta del provinciale della Provinciale della Seduta del provinciale della Seduta del provinciale della Seduta del provincia della Provincia della Seduta del provincia della Seduta del provincia della Seduta del provincia della Seduta della Se
T.U.C.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 8/L., dalla Giunta provinciale nella seduta del sub T. Provinciale nella Seduta del Sela Effectivi TA ACI Provinciale Della Giunta provinciale nella Seduta del Sela Effectivi TA ACI Provinciale Della Giunta Provinciale nella IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA
T.U.L.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 8/L., dalla Giunta provinciale nella seduta del provinciale della Provinciale della Seduta del provinciale della Provinciale della Seduta del provinciale della Provinciale della Seduta del provinciale della Seduta del provinciale della Seduta del provincia della Provincia della Seduta del provincia della Seduta del provincia della Seduta del provincia della Seduta della Se
T.U.C.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 8/L., dalla Giunta provinciale nella seduta del sub T. Provinciale nella Seduta del Sela Effectivi TA ACI Provinciale Della Giunta provinciale nella Seduta del Sela Effectivi TA ACI Provinciale Della Giunta Provinciale nella IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA
TULROC, e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale nella seduta del sulto Effortio. TA INCL Produce del presente CO PER DEContratora TERMINA Trento, 22.0.1 18 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - The Pub Anti Produce - The Pub Anti Pr
TULROC, e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale nella seduta del sub Trento, SCILI Effectivi TA MEL PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - THE TUGANTI PROVINCIALE Ripubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Il presente regolamento è stato esaminato, senza esservazioni al sensi estratuccio de del T.U.L.R.O.C., e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale mella seduta del APPO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - THE FUG AUST. Shot.o. Ripubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal
TULROC, e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale risilar seduta del ALTO INCLUSITA INCL. PROVUEDITATIONO PER BECONATENZA TENTIMO Trento, 29.07 B. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - 7 to FUGANTI PROVINCIALE Alpubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal A. 08/1 A. P.P. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - 7 to FUGANTI A. 19.P.P. A. 08/1488
TULROC, e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale nella seduta del sub Trento, SCILI Effectivi TA MEL PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - THE TUGANTI PROVINCIALE Ripubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
TULROC, e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale risilar seduta del ALTO INCLUSITA INCL. PROVUEDITATIONO PER BECONATENZA TENTIMO Trento, 29.07 B. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - 7 to FUGANTI PROVINCIALE Alpubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal A. 08/1 A. P.P. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - 7 to FUGANTI A. 19.P.P. A. 08/1488
TULROC, e approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, dalla Giunta provinciale risilar seduta del ALTO INCLUSITA INCL. PROVUEDITATIONO PER BECONATENZA TENTIMO Trento, 29.07 B. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - 7 to FUGANTI PROVINCIALE Alpubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal A. 08/1 A. P.P. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDE DI TUTELA - 7 to FUGANTI A. 19.P.P. A. 08/1488